



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 2 settembre 2019
(OR. en)

11825/19

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0173(NLE)**

PECHE 367

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	30 agosto 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2019) 377 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe e la Comunità europea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 377 final.

All.: COM(2019) 377 final



Bruxelles, 30.8.2019
COM(2019) 377 final

2019/0173 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di Sao Tomé e Príncipe e la Comunità europea

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe e la Comunità europea¹ (di seguito, l'"accordo") è entrato in vigore il 29 agosto 2011² ed è stato in seguito tacitamente rinnovato. L'ultimo protocollo dell'accordo, entrato in vigore il 23 maggio 2014, è giunto a scadenza il 22 maggio 2018.

Sulla base delle direttive di negoziato pertinenti³, la Commissione ha condotto negoziati con il governo della Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe (di seguito, "Sao Tomé e Principe") ai fini della conclusione di un nuovo protocollo dell'accordo. Al termine dei negoziati, il 17 aprile 2019 è stato siglato un nuovo protocollo che copre un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria, ossia dalla data della firma, come stabilito dall'articolo 15 dello stesso.

La proposta mira ad autorizzare la conclusione del protocollo.

• **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

In linea con le priorità della riforma della politica della pesca⁴, il nuovo protocollo offre possibilità di pesca alle navi dell'Unione nelle acque di Sao Tomé e Principe, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT). Esso tiene conto, in particolare, dei risultati di una valutazione dell'ultimo protocollo (2014-2018) e di una valutazione prospettica dell'opportunità di concluderne uno nuovo, entrambe effettuate da esperti esterni. Il nuovo protocollo consentirà inoltre all'Unione europea e a Sao Tomé e Principe di collaborare più strettamente al fine di promuovere uno sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque di Sao Tomé e Principe e di sostenere gli sforzi del paese volti a sviluppare il settore della pesca, nell'interesse di entrambe le Parti.

Il protocollo prevede possibilità di pesca nelle seguenti categorie:

- 28 tonniere congelatrici con reti a circuizione;
- 6 pescherecci con palangari di superficie.

• **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La negoziazione di un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con Sao Tomé e Principe si colloca nel quadro dell'azione esterna dell'Unione nei confronti dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e tiene conto, in particolare, degli obiettivi dell'Unione in materia di rispetto dei principi democratici e dei diritti umani.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• **Base giuridica**

La base giuridica scelta è il trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, all'articolo 43, paragrafo 2, stabilisce la politica comune della pesca, all'articolo 218,

¹ GU L 205 del 7.8.2007, pag. 36.

² GU L 31 del 31.1.2013, pag. 1.

³ Adottate nel corso del Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" del 18 dicembre 2017.

⁴ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

paragrafo 6, lettera a), punto v), stabilisce la tappa della procedura relativa alla conclusione di accordi tra l'Unione e i paesi terzi e, all'articolo 218, paragrafo 7, prevede disposizioni relative all'approvazione di modifiche del protocollo.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

- **Proporzionalità**

La proposta è commisurata all'obiettivo di istituire un quadro di governance giuridica, ambientale, economica e sociale per le attività di pesca condotte dalle navi dell'Unione nelle acque dei paesi terzi, stabilito all'articolo 31 del regolamento sulla politica comune della pesca. Essa è conforme a tali disposizioni e alle disposizioni in materia di assistenza finanziaria al paese terzo di cui all'articolo 32 del medesimo regolamento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Nel 2017 la Commissione ha effettuato una valutazione ex post del protocollo attualmente vigente dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con Sao Tomé e Principe e una valutazione ex ante di un eventuale rinnovo di tale protocollo. Le conclusioni della valutazione sono esposte in un documento di lavoro distinto⁵.

Secondo le conclusioni della valutazione, il settore della pesca tonniere dell'Unione è fortemente interessato alla pesca a Sao Tomé e Principe e il rinnovo del protocollo contribuirebbe a rafforzare il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza e a migliorare la gestione delle attività di pesca nella regione. L'importanza della ZEE nel Golfo di Guinea contribuisce alla pertinenza del nuovo protocollo, sia per il settore della pesca tonniere dell'Unione che per il paese partner.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Nell'ambito della valutazione sono stati consultati gli Stati membri, rappresentanti del settore, organizzazioni internazionali della società civile nonché l'amministrazione della pesca e rappresentanti della società civile di Sao Tomé e Principe. Si sono svolte consultazioni anche nell'ambito del Consiglio consultivo per la flotta oceanica.

- **Ricorso al parere di esperti**

La Commissione si è avvalsa di un consulente indipendente per le valutazioni ex ante ed ex post, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 10, del regolamento sulla politica comune della pesca.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La contropartita finanziaria annua dell'Unione europea, pari a 840 000 EUR, si basa su:

a) un quantitativo di riferimento di 8 000 tonnellate annue, per il quale è stato fissato un importo pari a 400 000 EUR all'anno per diritti di accesso per tutta la durata del protocollo;

b) un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca di Sao Tomé e Principe per un importo pari a 440 000 EUR all'anno per tutta la durata del protocollo. Tale sostegno risponde

⁵ SWD (2017) 434 final dell'1.12.2017.

agli obiettivi della politica nazionale in materia di gestione sostenibile delle risorse alieutiche continentali e marittime di Sao Tomé e Principe per tutta la durata del protocollo.

L'importo annuo degli stanziamenti di impegno e di pagamento è stabilito nel corso della procedura annuale di bilancio, compresa la linea di riserva per i protocolli non ancora entrati in vigore all'inizio dell'anno⁶.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Le modalità di monitoraggio sono indicate nel protocollo.

La presente procedura è avviata contemporaneamente alle procedure riguardanti la decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe e la Comunità europea.

⁶ Conformemente all'accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio (2013/C 373/01).

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di Sao Tomé e Príncipe e la Comunità europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e con l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione 2019/.../UE del Consiglio², il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di Sao Tomé e Príncipe e la Comunità europea (di seguito, il "protocollo") è stato firmato il [inserire la data della firma], fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (2) L'obiettivo del protocollo è consentire all'Unione e a Sao Tomé e Príncipe di collaborare più strettamente al fine di promuovere una politica sostenibile della pesca e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque di Sao Tomé e Príncipe e di sostenere gli sforzi compiuti da tale paese per lo sviluppo del settore della pesca.
- (3) È opportuno approvare il protocollo a nome dell'Unione europea.
- (4) L'accordo istituisce, all'articolo 9, una commissione mista incaricata di controllarne l'applicazione. Conformemente a tale articolo, nonché ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 7, paragrafo 2, del protocollo, la commissione mista può inoltre approvare alcune modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno conferire alla Commissione, a determinate condizioni sostanziali e procedurali, il potere di approvarle a nome dell'Unione con una procedura semplificata.
- (5) È opportuno che la posizione dell'Unione sulle modifiche previste dal protocollo sia stabilita dal Consiglio. È opportuno che le modifiche proposte siano approvate, a meno che una minoranza di blocco degli Stati membri, conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea (TUE), non vi si opponga.
- (6) È opportuno che la posizione che l'Unione dovrà adottare in sede di commissione mista su altre questioni sia definita a norma dei trattati e delle prassi consolidate,

¹ GUC del , pag. .

²

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe e la Comunità europea (di seguito, il "protocollo") è approvato a nome dell'Unione.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione come allegato I

Articolo 2

Conformemente alle disposizioni e alle condizioni riportate nell'allegato II della presente decisione, alla Commissione è conferito il potere di approvare, a nome dell'Unione, le modifiche del protocollo che la commissione mista istituita ai sensi dell'articolo 9 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe e la Comunità europea dovrà adottare.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione europea, alla notifica di cui all'articolo 16 del protocollo, al fine di esprimere il consenso dell'Unione europea ad essere vincolata dal medesimo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*